

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 137 DEL 18.3.1985

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 18.3.85 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 14.3.85 P.D.L.
"NORME PER IL RIESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL'ABROGATA LEGGE REGIONALE N. 7/74" (atto Cons. 558/A)
- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^a COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE favorevole a maggioranza. SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.
- 3) LA IV^a COMMISSIONE , ALTRESI' , ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :
- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:
FAVOREVOLE: COLONNA, AFFATATO, LIA, DI GIUSEPPE, PAOLUCCI, SILVESTRI
CONTRARI:
DI ASTENSIONE : PICCIGALLO, DELL'AQUILA
- 5) LA IV^a COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: SILVESTRI

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La abrogata L.R. n. 7 del 1974 recante provvidenze per gli artigiani, ha lasciato uno strascico di inadempienze, di incertezze e di difficoltà burocratiche che hanno determinato sostanziali ingiustizie, proteste e delusioni nella categoria. Non furono infatti osservati i termini per le procedure di ammissibilità delle domande né quelli per le delibere delle concessioni a conclusione della istruttoria. I benefici voluti dalla Legge n. 7 sono stati in gran parte vanificati dalla complessità del iter istruttorio, complessità che si è ritenuto di evitare con le successive leggi ed in particolare con la n. 1 del 5/1/85 che ha demandato le istruttorie alle C.P.A. dando una nuova sistemazione alla intera materia.

Rimangono tuttavia insolute e bloccate presso gli uffici regionali circa 2.000 pratiche a suo tempo non giunte a termine per motivi formali. Tali domande, presentate in base alla vecchia normativa della L.R. n. 7, si è ritenuto opportuno proporre che vengano riprese in esame per evitare una disparità di trattamento tra gli artigiani della stessa Regione e spesso dello stesso Comune.


Le piccole aziende artigiane che hanno prodotto la documentazione, gravandosi tra l'altro anche dell'IVA per le fatture, non possono essere ritenute responsabili del ritardo anche perchè negli inviti fatti dalla Regione per la integrazione e regolarizzazione della documentazione presentata, non vi era alcuna indicazione sulla perentorietà dei termini concessi per la regolarizzazione stessa. Nella stragrande maggioranza dei casi è evidente la buona fede degli artigiani per cui appare equo, con lo strumento legislativo che si propone al Consiglio, consentire il recupero delle pratiche accantonate e della cui archiviazione di fatto gli stessi interessati non sono stati avvertiti. Recuperare pertanto le domande in questione appare un atto di giustizia riparatoria.

L'onere finanziario per la concessione dei contributi dovrà gravare sui prossimi bilanci per cui non appare necessaria la norma finanziaria per il bilancio in corso.

Si raccomanda pertanto al Consiglio l'approvazione di questa norma che ha avuto già il parere favorevole della IV Commissione.

IL RELATORE

(Franco Silvestri)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

3

P.D.L.

"NORME PER IL RIESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL'ABROGATA
LEGGE REGIONALE N.7/74"

RELATORE: Franco SILVESTRI

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

4

ART. 1.

Le domande degli artigiani per i benefici di cui all'abrogata L.R. n. 7 del 25 gennaio 1974, giacenti presso l'Assessorato competente e non prese in esame per motivi di irregolarità formali saranno riesaminate previo invito agli interessati per la regolarizzazione della documentazione che dovrà pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'avviso.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

5

ART. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento da istituire nel bilancio di previsione per il 1986 - rubrica 7 - obiettivo operativo artigianato - approvato con legge regionale 12.2.1985, n.4.